

Sent. n. 286/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 38182** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato a istanza della sig.ra:

xxxxxxx, nata a xxxxxxx il xxxxxxx (xxxxxxx) e residente in xxxxxx alla via xxxxxx n. xxx, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesca Cursano (CRSFNC78T53B936W; cursano.francesca@ordavvle.legalmail.it) e dall'Avv. Salvatore Falconieri (FLCSVT73A30F842E; falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n. 1 (Studio Avv. Teresa Sacco);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14.10.2026, l'Avv. Falconieri per la ricorrente

e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con ricorso in riassunzione depositato l'xxxxx la sig.ra xxxxxx, premesso:

- di avere, con ricorso proposto nei confronti dell'INPS e iscritto al n. xxxxxx del registro di Segreteria, chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere la pensione privilegiata ordinaria (PPO) nonché condannare l'Istituto previdenziale (in qualità di successore dell'INPDAP) al pagamento delle somme arretrate non percepite a titolo di PPO, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
- che con sentenza n. xxx del xxxxx questa Sezione, disattendendo le deduzioni ed eccezioni formulate dalla difesa dell'INPS, accoglieva il ricorso e le riconosceva il diritto a pensione di privilegio con decorrenza giuridica dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 33, lett. c), del r.d.l. 3.3.1938, n. 680, nella misura stabilita dall'art. 3 della l. 26.7.1965, n. 965, oltre accessori e interessi, nei sensi di cui in motivazione;
- che con sentenza n. xxx del xxxxxx la Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte, pronunciandosi sull'appello proposto dall'INPS, lo accoglieva ritenendo la sentenza di primo grado priva di motivazione sull'eccezione di prescrizione e rimetteva gli atti al giudice di primo grado «*per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio d'appello*»;

ritenendo che siffatta prescrizione non si sia mai compiuta, ha chiesto a questa Corte di: «*1. Accertare e dichiarare la titolarità della ricorrente del diritto ad*

ottenere la pensione privilegiata ordinaria anche alla luce del giudicato interno formatosi sul punto per le ragioni di cui in narrativa; 2. condannare l'INPS, nella qualità di successore dell'INPDAP, al pagamento di tutte le somme arretrate non percepite di PPO in favore della ricorrente, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con decorrenza di ogni singolo rateo, o da altra che l'Ill.ma Corte riterrà di stabilire, ai sensi dell'art. 429 cpc ed oltre interessi anatocistici dalla data del presente ricorso giudiziario; 3. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui – nel reiterare l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto e, in ogni caso, dei ratei di pensione privilegiata eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi, ai sensi dell'art. 2 della l. 7.8.1985, n. 428 – ha chiesto di: «*nel merito, rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto; dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensioni maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data ultima di costituzione in mora; in via gradata, rigettare la domanda cumulativa di interessi e rivalutazione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima, difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno, nonché la richiesta di corresponsione degli interessi anatocistici; condannare, infine, parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio e del grado di appello*».

3. – Da ultimo, all'odierna udienza, l'Avv. Falconieri si è riportato agli scritti difensivi e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; anche l'Avv. De Leonardis si è riportata, invocando l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. – L'odierno giudizio verte sulla questione relativa all'eccepita prescrizione del diritto della ricorrente a ottenere il richiesto trattamento pensionistico privilegiato e, in ogni caso, dei ratei eventualmente spettanti e non riscossi.

2. – In vista di una migliore comprensione dei termini della questione, giova richiamare sinteticamente i fatti di causa.

2.1 – Con ricorso depositato il xxxxx la sig.ra xxxxxx, premesso:

- di aver lavorato alle dipendenze dell'ASL di xxxxx dal xxxx al xxxx, dapprima in qualità di ausiliaria e poi quale operatore tecnico di assistenza (OTA), e di avere contratto durante il servizio varie patologie (artrosi polidistrettuale con particolare elezione a livello del rachide e lombare; disventilopia di tipo restrittivo; faringite catarrale cronica con lieve disfonia e sinusite fronto-mascellare; ipoacusia lieve);
- di avere, in data xxxx e xxxxx, presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo;
- che con verbale mod. BL/G n. xxxx del xxxxx la CMO dell'Ospedale Marina Militare di xxxxx la giudicava «*inidonea alla prestazione lavorativa*

di OTA» ma non inabile a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;

- che con verbale modello BL/B n. xxxx del xxx della Commissione medica presso il Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di xxxxx la menomazione complessiva da lei sofferta veniva ascritta alla Tab. A, cat. VII minima, ed ella veniva dichiarata «*Non idonea al servizio*»;
- di avere il xxxxx presentato all'INPDAP, in relazione alle patologie di cui al verbale da ultimo citato, domanda di riconoscimento di pensione privilegiata e di equo indennizzo;
- che con nota del xxxxx l'allora INPDAP le trasmetteva il parere n. xx del xxxx con cui il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate si esprimeva in senso contrario all'accoglimento della citata domanda;
- che con sentenza n. xxxx del xxxx il Tribunale di xxxx in funzione di Giudice del lavoro riconosceva la dipendenza da causa di servizio e il diritto a percepire l'equo indennizzo per le patologie individuate dal CTU;

chiedeva a questa Corte di accertare il suo diritto a pensione privilegiata ordinaria, con condanna dell'INPS, successore dell'INPDAP, al pagamento delle somme arretrate, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

2.2 – Con la citata sentenza n. xxxxx questa Sezione, sulla base delle conclusioni della disposta CTU, accoglieva il ricorso nei termini sopra indicati.

2.3 – La parimenti citata sentenza n. xxxx pronunciata dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte ha accolto il gravame spiegato dall'INPS avverso la sentenza n. xxxx.

In particolare, il giudice dell'appello ha rilevato che «[…] *in primo grado era stata sollevata da INPS, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici e sulla regolarità dell'eccezione non vi è stata alcuna*

contestazione, neanche in sede di appello. Sollevata l'eccezione non vi è stato un esame esplicito nella decisione impugnata. Questo comporta che, anche ove si considerasse questo come rigetto implicito e quindi come vizio di omessa motivazione e non di omessa decisione, non vi è un iter logico seguito dal giudice di primo grado di cui valutare la correttezza. Né può sostenersi, come fa l'appellata, che sia stata correttamente disattesa l'eccezione di prescrizione, richiamando in particolar modo l'art. 143 DPR 1092/1973 e la giurisprudenza sulla norma. Detta norma infatti non si può applicare alla pensione oggetto di questo giudizio, trattandosi di norma "speciale" (come definita dalla stessa appellata) inserita nel DPR che regola i trattamenti dei dipendenti civili e militari dello Stato. L'appellata era una dipendente dell'ASL».

Ciò posto, il giudice dell'appello ha accolto l'appello e disposto il rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito dell'eccezione di prescrizione sollevata (e la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello, *ex* art. 199, comma 2, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, codice di giustizia contabile).

3. – Tanto premesso, l'odierno ricorso in riassunzione merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

L'art. 33 del r.d.l. n. 680/1938 (disciplinante l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, CPDEL, a cui sono iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, tra cui – come la ricorrente – quelli delle aziende sanitarie) prevede che:

- ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, tra l'altro, «*quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per*

malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato» (comma 1, lett. c);

- «*La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego*» (comma 2).

Il giudice di primo grado – richiamata la giurisprudenza in tema di inabilità a prestare ulteriore servizio (da intendere nel senso di «*inidoneità alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente e non già come inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro*») e condividendo le conclusioni del consulente officiato («*all'epoca del collocamento in quiescenza, tra le infermità che determinarono il giudizio di inidoneità, quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio* […] *rivestivano un ruolo prevalente, concretizzando, pertanto, il requisito previsto per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ovvero l'inabilità allo svolgimento delle mansioni all'interno del profilo professionale di inquadramento di O.T.A.*») – ha accolto il ricorso.

4. – A sostegno della propria tesi circa la prescrizione dei ratei pensionistici, l'INPS richiama l'art. 2 della l. 7.8.1985, n. 428, nella parte in cui ha sostituito il primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19.1.1939, n. 295 (convertito nella l. 2.6.1939, n. 739 e da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 2, della l. 7.4.2025, n. 56) come segue: «*Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni*».

Lo stesso art. 20 stabiliva che «*La prescrizione decorre dal giorno della*

scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento».

Per l'INPS, «*Quindi, anche se il giudicante dovesse considerare imprescrittibile il diritto al conseguimento della pensione privilegiata, i benefici economici che ne deriverebbero poiché accessori del trattamento pensionistico, seguirebbero la sorte dei singoli ratei di pensione sui quali opera la prescrizione, "*se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, **i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale** ex art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985, n. 428, espressamente richiamato nell'art. 143 dello stesso T.U. con valenza estesa a tutti i tipi di pensione disciplinati dal testo unico medesimo" (C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., 24-06-2003, n. 791). *In definitiva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente, il suo preteso diritto a percepire eventuali ratei di pensione dovrebbe essere limitato in considerazione dell'avvenuta prescrizione quinquennale, quanto meno per i ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado*».

4.1 – Risulta dagli atti di causa che la sig.ra xxxxxxxx: *i)* è cessata dal servizio il xxxxxx; *ii)* con domanda presentata all'INPDAP in data xxxxx (entro il triennio previsto dall'art. 33, comma 2, del r.d.l. n. 630/1938) ha chiesto la

concessione della pensione privilegiata ordinaria (e dell'equo indennizzo).

A norma dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta – oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente (comma 1-3) – «*da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore*» (comma 4).

Inoltre, l'art. 2945 c.c. prevede che «*Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione*» (comma 1); «*Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*» (comma 2).

4.2 – Non v'è dubbio che la citata valenza interruttiva debba essere riconosciuta sia alla domanda presentata all'INPDAP in data xxxxx sia al ricorso definito in primo grado con la sentenza n. xxxxx di questa Corte.

Per effetto dell'interruzione provocata dalla domanda del xxxxx è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (quinquennale, *ex* art. 2 l. n. 428/1985), venuto a scadenza il xxxxxx.

Inoltre, il ricorso depositato il xxxxx è stato notificato all'INPS il xxxx, sicché devono ritenersi prescritti i ratei relativi al periodo precedente al quinquennio antecedente alla citata data di notifica del ricorso (quinquennio il cui *dies ad quem* deve essere individuato a ritroso nel xxxxx).

In definitiva, gli unici ratei per i quali risulta maturata la prescrizione sono quelli maturati nel periodo compreso fra il xxxxx e xxxxx.

5. – In relazione a quanto precede, il ricorso deve essere accolto, dovendosi riconoscere il diritto della sig.ra xxxxxx al trattamento pensionistico

privilegiato con decorrenza giuridica dalla data del congedo (xxxxx) e fatta eccezione per i ratei maturati nel periodo xxxxx – xxxxxx.

Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei termini precisati dalla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM del 18.10.2002; pertanto, sulle somme dovute spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, anche per il grado d'appello, come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 38182**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), da distrarre in favore dell'Avv. Falconieri dichiaratosi antistatario.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 14.10.2026.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 9.11.2026 Il Funzionario
(Franca Maria Alfarano)
(f.to digitalmente)